

Prodotti fitosanitari: novità per la vendita e l'utilizzo

**FLORIANO
MAZZINI**

Servizio Fitosanitario,
Regione
Emilia-Romagna

È stato pubblicato il decreto che modifica ed integra la precedente normativa. Nei prossimi mesi saranno approvati altri provvedimenti, ma sono molti i cambiamenti già introdotti.

Arrivano importanti novità per la vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il decreto del presidente della Repubblica n. 55/2012 - pubblicato lo scorso 11 maggio sulla Gazzetta ufficiale - modifica o integra, infatti,

le norme che riguardano l'abilitazione alla vendita, il patentino, le dichiarazioni dei dati di vendita, il registro dei trattamenti, le etichette e, infine, i cosiddetti "corroboranti".

Nei prossimi mesi saranno approvati altri provvedimenti che modificheranno ulteriormente il quadro normativo. A breve, poi, dovrà essere pubblicato il decreto legislativo con il quale l'Italia recepisce la direttiva europea sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; entro il mese di novembre, inoltre, dovrà essere approvato il cosiddetto "Piano d'azione nazionale", anch'esso previsto dalla direttiva Ue.

Certificato di abilitazione alla vendita e patentino

Entrando nel dettaglio delle novità, il nuovo Dpr prevede semplicemente che le autorità competenti (Regioni, Province, Ausl) possano sospendere o revocare il certificato di abilitazione alla vendita o il patentino qualora il soggetto autorizzato (rivenditore o agricoltore) adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dalle norme sui prodotti fitosanitari. Questa integrazione colma una lacuna della normativa precedente, che prevedeva soltanto le procedure per rilasciare e rinnovare le autorizzazioni, ma non la possibilità di revocarle o sospenderle in caso di inadempienze.

Dichiarazione dei dati

Vengono introdotte modifiche al flusso dei dati di vendita da fornire al Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). I rivenditori di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente (entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare) in via telematica al Sian - o su supporto magnetico all'autorità regionale competente - la scheda informativa sui dati di vendita, secondo modalità tecniche che saranno definite dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il Dpr 290/2001, invece, prevedeva l'invio delle schede all'autorità regionale competente, che aveva il compito di trasmetterle al Sian. Alcune novità riguardano anche le autorità regionali, che entro sessanta giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento in Gazzetta Ufficiale dovranno comunicare ai ministeri della Salute e delle Politiche agricole (Servizio informativo agricolo nazionale) l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari. Dovranno anche aggiornare l'elenco entro dicembre di ogni anno, comunicandone le variazioni ai due ministeri.

La scheda informativa sui dati di vendita, che con questo provvedimento può essere prodotta solo in formato elettronico, deve riportare:

- informazioni relative al di-



Riccioni



chiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se si tratta di persona fisica; partita Iva o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario (per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari);

- informazioni relative ai prodotti fitosanitari quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.

Rispetto al testo precedente, la nuova versione precisa la figura dell'intermediario ed elimina l'informazione relativa all'acquirente fra quelle da riportare nella scheda.

Registro dei trattamenti

Molto limitate le variazioni relative al registro dei trattamenti: si stabilisce la conservazione di questo documento per almeno i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, obbligo introdotto dal Regolamento Ce 1107/2009. Prima gli anni erano due. Inoltre

il Dpr, fermo restando l'obbligo di conservare il registro presso l'azienda agricola, conferma che gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la sua compilazione, dei Centri di assistenza agricola (di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165); in tal caso precisa, però, che devono notificarlo all'Azienda sanitaria locale di competenza.

Etichette


Il decreto precisa le informazioni che devono essere riportate nelle etichette; in particolare stabilisce che occorre almeno indicare:

- la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto (intervallo di sicurezza);
- il numero massimo di applicazioni all'anno;
- l'intervallo tra i trattamenti;
- un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, per proteggere la salute di distributori, utilizzatori, astanti, residenti, consumatori o lavoratori interessati e l'ambiente;

- se necessario, sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo (prima di usare il prodotto) di informare i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere avvisati;
- l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio "professionali" e "non professionali";
- l'intervallo di rientro;
- le dimensioni e il materiale di imballaggio;
- le indicazioni relative all'utilizzo corretto secondo i principi della difesa integrata;
- se necessario, il periodo tra l'ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo.

Il Dpr, inoltre, stabilisce che il provvedimento di autorizzazione dei prodotti fitosanitari deve riportare il fac-simile dell'etichetta, che dovrà essere pubblicata nel sito web del ministero della Salute, all'interno della banca dati dei prodotti fitosanitari e, per gli aspetti agronomici, nella banca dati presente sul sito web del Mipaaf.

Il provvedimento sarà trasmesso



agli assessorati alla Salute, Agricoltura e Ambiente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Servizio fitosanitario centrale del Mipaaf.

Prodotti corroboranti

Con il decreto sono state aggiornate le disposizioni relative ai "corroboranti". Questi prodotti, potenziatori delle difese delle piante, usati principalmente in agricoltura biologica, sono sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e le proteggono da danni non provocati da parassiti (tabella 1). Viene confermato che questi prodotti, quando non sono venduti con denominazione di fantasia (o in miscela tra essi), non sono soggetti ad autorizzazione

per l'immissione in commercio. Possono però essere immessi sul mercato soltanto se:

- il loro uso non provoca effetti nocivi, né immediati né ritardati, sulla salute umana o degli animali né sull'ambiente;
- sono iscritti in una lista di corroboranti redatta e periodicamente aggiornata dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- nell'etichetta sono riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e le precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonché la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile in alcun caso alla definizione di prodotto fitosanitario. ■

Tab. 1 - Prodotti attualmente approvati in Italia ed impiegabili come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali.

Denominazione del prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzione d'uso
Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti nell'allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti.
Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12 - lettera c.	
Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo)	Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici.	
Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%.	
Aceto	Di vino e frutta.	
Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile tal quale.	
Calce viva	Utilizzabile tal quale.	